



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare N. 13/2015

Castelfranco Veneto, 11 Giugno 2015

Oggetto: ULTIMA CHIAMATA PER LA TREMONTI QUATER

Scade il prossimo 30 giugno il termine per usufruire della c.d. "Tremonti quater".

Come già comunicato nelle precedenti circolari, l'agevolazione di cui all'art.18 D.L. n.91/14 che prevede, per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi d'impresa, la possibilità di usufruire di un credito d'imposta per gli investimenti realizzati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 in beni strumentali nuovi di valore unitario non inferiore a 10.000 euro compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 e destinati a strutture produttive localizzate in Italia.

Con riferimento al momento di effettuazione dell'investimento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre tener conto dei costi di acquisizione sostenuti, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, per le prestazioni di servizi la data in cui esse sono ultimate. Ai fini della fruizione del credito è quindi necessario che **il momento di effettuazione dell'investimento**, come sopra esplicitato, **sia precedente o corrispondente** al massimo alla data del **30 giugno 2015**.

Il credito d'imposta è calcolato applicando la percentuale del 15% alle spese sostenute quale eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. Il credito così determinato potrà essere utilizzato, in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione orizzontale, a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato.

Il credito generato per effetto degli investimenti va riportato in dichiarazione dei redditi nel quadro RU del modello Unico relativo:

- al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è maturato, ossia nel periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato, fino al completo utilizzo dello stesso.

Ricordiamo che con riferimento a tale credito:

- ciascuna quota può essere utilizzata in compensazione anche per importi superiori al limite dei 250.000 euro annuali previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi,

- non trova applicazione il limite generale di 700.000 euro annui previsto per la c.d. compensazione orizzontale,
- non opera il divieto di utilizzo in compensazione di crediti relativi ad imposte erariali, nel caso in cui il contribuente presenti debiti iscritti a ruolo (per le medesime imposte) di ammontare superiore a 1.500 euro.

Nel caso in cui il contribuente non presenti imposte a debito, la quota di credito non compensata nel corso dell'anno può essere utilizzata nell'anno successivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dr.ssa Michela Pellizzer